

Codice A1419A

D.D. 25 ottobre 2021, n. 1613

Associazione "MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO ONLUS", con sede in Cisterna d'Asti. Presa d'atto modifica dello Statuto.



ATTO DD 1613/A1419A/2021

DEL 25/10/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Associazione "MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO ONLUS", con sede in Cisterna d'Asti. Presa d'atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota del 24.10.2020 acquisita al prot. N. 3212 del 11.01.2021 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto dell'Associazione "MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO ONLUS", C.F. 92018830056, con sede in Cisterna d'Asti, presso il Castello Medievale, Piazza Maggiore Hope, 2;

l'Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 3.08.2010 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n.978;

l'Associazione "MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO ONLUS", ha deliberato di approvare un nuovo testo dello Statuto, anche al fine di adeguarlo al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da atto rep. n. 54797 del 24.10.2020, registrato ad Asti il 13.11.2020 all'Agenzia delle Entrate al n. 6739 s. 1T, a rogito del dott. Giorgio GILI, notaio in Asti;

considerato che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, fino all'operatività del Registro Unico del Terzo Settore continueranno ad applicarsi le norme previgenti;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che, allorché sarà operativo il Registro unico del terzo settore, la denominazione dell'Associazione sarà mutata in "MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO – ENTE DEL TERZO SETTORE";

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

-di prendere atto del nuovo Statuto dell'Associazione "MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO ONLUS", con sede in Cisterna d'Asti, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-di iscrivere nel Registro Regionale delle persone giuridiche il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorché sarà operativo il Registro unico del terzo settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà mutata in "MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO – ENTE DEL TERZO SETTORE".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. STATUTO_ARTI_E_MESTIERI_PER_DD.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO O.N.L.U.S."

=====

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1

E' costituita l'Associazione denominata "MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO O.N.L.U.S.", con sede in Cisterna d'Asti, presso il Castello Medioevale e con durata illimitata.

Per l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, una volta istituito, la denominazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017, conterrà l'indicazione "Ente del Terzo Settore" oppure l'acronimo "ETS", e pertanto sarà la seguente "MUSEO ARTI E MESTIERI DI UN TEMPO - ENTE DEL TERZO SETTORE", siglabile, ove consentito, "Museo Arti e Mestieri di un tempo ETS".

Con l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione dovrà usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore", ovvero il relativo acronimo "ETS".

Alla presente Associazione si applicano tutte le disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità alla disciplina del Codice del Terzo Settore.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.


ART. 2

L'Associazione è indipendente, apartitica, apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e svolge principalmente le seguenti attività:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- 3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Nell'ambito di tali attività l'Associazione a titolo esemplificativo potrà:

- a)- ordinare, amministrare, gestire e conservare il "Museo



Roberto Breda

M

Arti e Mestieri di un tempo";

b)- promuovere la memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

c)- vivere, diffondere e stimolare gli studi, le ricerche e le esperienze in tema di arti, mestieri e tradizioni di un tempo;

d)- porsi come riferimento didattico, culturale, nelle materie storiche, artistiche e culturali;

e) curare le attività legate alla storia, alla cultura contadina ed alle tradizioni della popolazione locale;

f) promuovere iniziative ed attività orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse, culturali, religiose, naturalistiche e specifiche del territorio in cui vivono e/o operano gli associati e comunque nel territorio della Regione Piemonte;

g) accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali (persone con problemi temporanei o permanenti di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte) al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione all'esperienza della visita e del viaggio, dell'incontro con nuove realtà, dello svago e dell'intrattenimento quale esperienza umana integrale per l'accrescimento culturale, psicologico e sociale dell'individuo;

h) coinvolgere istituti scolastici, enti e realtà diverse del territorio, in attività formative e nella programmazione di visite istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio, del suo patrimonio storico-artistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all'accessibilità degli spazi e delle risorse locali;

i) promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali;

l) curare e trattare nei modi ritenuti più opportuni da parte del Consiglio direttivo, le problematiche riguardanti il territorio e la popolazione ed in particolare coloro che si trovano in situazione di disagio.

Nel perseguimento dei propri obiettivi statuari, l'Associazione potrà anche sottoscrivere ed acquisire partecipazioni in altre associazioni che abbiano per statuto scopi, finalità ed obiettivi complementari, analoghi ed affini a quello di cui al presente articolo.

PATRIMONIO

ART. 3

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato


per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito da:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali contribuzioni volontarie, di persone, Enti pubblici o privati;
- c) dall'incasso del biglietto d'ingresso al Museo;
- d) da beni mobili ed immobili appositamente acquisiti o pervenuti all'ente a qualsiasi titolo;
- e) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.



ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 4

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo che, entro il mese di aprile dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea degli associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'Associazione, come previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Secondo l'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione avrà l'obbligo di redigere e depositare il Bilancio sociale qualora le sue entrate superassero il milione di euro.



ASSOCIATI

ART. 5

Gli associati sono:

- Fondatori
- Ordinari
- Benemeriti o Onorari .

Sono soci fondatori le persone fisiche intervenute all'atto costitutivo, essi sono membri vitalizi, salvo loro rinuncia espressa.

Sono soci ordinari le persone fisiche interessate alla iniziativa.

Sono soci benemeriti o onorari le personalità di rilievo o proprietari di intere botteghe.

Art. 6

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o i regolamenti.

2. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

3. Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

4. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

5. I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

6. Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7

1. I soci hanno diritto di:

- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti associativi;
- b. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;

per assumere le cariche sociali occorre aver compiuto la maggiore età;

c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;

e. essere informati sull'attività associativa.

Art. 8

1. I soci hanno il dovere di:

a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

b. essere in regola con il versamento della quota associativa, con possibilità per i soci che svolgano attività di volontariato all'interno dell'associazione museo di essere esonerati dal pagamento di detta quota associativa, previa delibera del Consiglio Direttivo che dovrà essere adottata di anno in anno;

c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9

1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 10

1. La qualità di associato si perde:


- a. per morosità;
- b. per decadenza;
- c. per esclusione;
- d. per recesso.

2. Perde la qualità di associato per morosità: l'associato che entro il termine fissato dal Consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

3. Perde la qualità di associato per decadenza: l'associato che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente Art. 8.

4. Perde la qualità di associato per esclusione: l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

5. Perde la qualità di associato per recesso: l'associato che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. L'associato receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.



A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature appears to be "Antonio De...".

6. L'associato sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

7. Contro i provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), l'associato può ricorrere all'assemblea degli associati entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

8. I provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori, che opera anche quale organo di controllo interno nei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ASSEMBLEA

ART. 12

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata su iniziativa del Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e del programma di attività, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o la sua convocazione sia richiesta da un quarto dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

La convocazione delle assemblee deve avvenire con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, inviato per via telematica (posta elettronica) e affisso in bacheca almeno sette gironi prima della data

stessa. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Le adunanze dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei voti. L'Assemblea di seconda convocazione deve costituirsi trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera a maggioranza dei voti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'assemblea ordinaria decide su:

- a) le direttive generali dell'attività dell'Associazione;
- b) l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;
- c) le quote associative;
- d) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e, ove necessario, del Revisore legale;
- e) sulle domande degli associati in caso di opposizione alla loro esclusione dall'Associazione;
- f) su ogni altro ordine del giorno che venisse proposto dal consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;
- g) può portare modifiche al costo del biglietto d'ingresso al Museo.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altro associato a mezzo di delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Lo stesso associato non può essere portatore di più di una delega.


Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto, in numero dispari, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, nei limiti deliberati dall'Assemblea, compreso il Presidente. I Consiglieri vengono eletti con lista aperta a scrutinio segreto ed integrabili per cooptazione durante il periodo di vigenza di detto organo.

Di esso fanno parte di diritto:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- il Presidente della Pro Loco di Cisterna d'Asti o suo delegato;

- il Sindaco di Cisterna d'Asti o suo delegato.

I Consiglieri possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo oltre a quanto è detto all'Art. 4:

a) sottopone all'Assemblea la relazione sull'attività e il rendiconto annuale;

b) dà attuazione alle direttive generali deliberate dall'Assemblea;

c) è responsabile della gestione economica dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Dopo tre assenze consecutive non giustificate, il Consiglio può dichiarare decaduto il Consigliere assente, in tal caso il Consiglio direttivo potrà cooptare un altro socio.

Il Consiglio Direttivo si riserva inoltre, di assumere personale onde poter far fronte alle eventuali esigenze di ampliamento.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Segretario per le relazioni esterne, il Tesoriere.

Per la prima volta tali nomine vengono effettuate all'atto costitutivo.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con un preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 15

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità le deliberazioni si intendono respinte.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE

ART. 16

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi:

- convoca e presiede l'Assemblea;
- sottoscrive contratti e lettere d'impegno nell'ambito delle deliberazioni predette; adotta nei casi d'urgenza provvedimenti relativi al piano di attività e può assumere impegni finanziari salvo ratifica da parte del consiglio direttivo;
- può svolgere tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi dai vari Enti, può sottoscrivere le relative domande ed incassare i contributi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la detta rappresentanza spetta al Vice-Presidente la cui firma in nome dell'Associazione, farà prova di sé di fronte a terzi.

Delle riunioni verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 17

Il Collegio dei Revisori è nominato nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del codice del terzo settore.

In caso di nomina esso sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei revisori dei conti elegge nel proprio seno il Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 18

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 19

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Art. 20

L'associazione deve tenere:

- a)- il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b)- il libro degli associati;
- c)- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d)- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di Direttivo, il quale rilascia il consenso entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato

NORME FINALI REGOLAMENTI

Art. 21

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze delle cariche di Segretario, Segretario per le relazioni esterne e Tesoriere;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 22

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs. 117/2017.

RINVIO

Art. 23

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del regolamento, nonché quanto previsto dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.




E' copia conforme all'originale in più fogli muniti della prescritta firma; la presente consta di nove fogli e si rilascia per gli usi consentiti

ASTI / 29 DIC. 2020

